

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6804 del 26/11/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1755 DEL 07/04/2022, (RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2054 DEL 22/04/2022, AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 4155 DEL 18/07/2025) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "VETRUCCI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/06" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA STRADELLA N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7057 del 26/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1755 DEL 07/04/2022, (RETTIFICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 2054 DEL 22/04/2022, AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 4155 DEL 18/07/2025) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA "VETRUCCI SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/06" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), VIA STRADELLA N. 10.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1755 del 07/04/2022, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 2054 del 22/04/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 67, acclarato al prot. n. 2657 del 10/05/2022, (acquisito al prot. ARPAE n. 78153 in pari data), per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi - all. C parte IV del D.Lgs. 152/06" svolta dalla ditta "VETRUCCI SRL" (C.F. e P.Iva 00151860335) nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Via Stradella n. 10, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n° 2 scarichi di acque reflue industriali (S2) e di prima pioggia (S3) in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di messa in riserva, riciclo/recupero R13 e R5 di rifiuti speciali non pericolosi);
- con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4155 del 18/07/2025 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1755/2022 per la matrice "rifiuti" (provvedimento conclusivo dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda prot. n. 4278 del 22/07/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 133038 del 23/07/2025);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta "VETRUCCI SRL" (C.F. e P.Iva 00151860335), relativamente alla matrice "rifiuti", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 194568 del 03/11/2025 (pratica Sinadoc 34401/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 16/1/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- D.M. 69/2018 - Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 200881 del 12/11/2025 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 206303 del 20/11/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 4 del 19/11/2025 sinadoc 34401/2025) risulta che:

- la ditta istante ha richiesto:
 - l'aumento del quantitativo annuo dei rifiuti gestiti in messa in riserva da 30.000 a 36.100 t/anno, confermando la capacità massima istantanea 11.700 t;
 - la ridefinizione dei quantitativi massimi per ciascun codice EER già autorizzati;
 - l'aggiornamento nella "Planimetria area messa in riserva R13" dei quantitativi di rifiuti in stoccaggio;
- non vi sono variazioni dei codici rifiuto e dei quantitativi istantanei, già autorizzati per la messa in riserva R13;
- non varia la superficie di messa in riserva;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001/2015 - rilasciata dall'organismo di certificazione Business System Certification Pty, Ltd. (BCert) (Registrazione n° 000462-1-IT-1-QES con scadenza 06/11/2025);
- alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter procedere all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA vigente;

RISCONTRATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come

richiesto dalla ditta "VETRUCCI SRL" (C.F. e P.Iva 00151860335) per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi - all. C parte IV del D.Lgs. 152/06" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Via Stradella n. 10;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1755 del 07/04/2022, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 2054 del 22/04/2022, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 67, acclarato al prot. n. 2657 del 10/05/2022, (successivamente aggiornata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4155 del 18/07/2025) in favore della ditta "VETRUCCI SRL" (C.F. e P.Iva 00151860335), per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi - all. C parte IV del D.Lgs. 152/06" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Via Stradella n. 10, (che è anche sede legale), **sostituendo al punto 6.1 del dispositivo le lettere a), b) ed e) con le seguenti:**

"a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R13/R5 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto citati in premessa e riportati nella sottostante tabella:

Codice EER	Descrizione	Normativa di riferimento	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t/anno)	R13	R5 (1)
170101	Cemento	DM 05/02/1998 punto 7.1, ricompresi nel DM 127/2024	1.000	4.000	x	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	DM 05/02/1998 punto 7.6, ricompresi nel DM 127/2024	2.200	6.600	x	x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	DM 05/02/1998 punto 7.31 bis, ricompresi nel DM 127/2024	4.000	12.000	x	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	DM 05/02/1998 punto 7.1, ricompresi nel DM 127/2024	4.500	13.500	x	

R5(1) = cod. EER per i quali la produzione di EoW deve soddisfare i requisiti ai sensi del D.M. n. 69/2018

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 11.700 t e con il limite di **36.100 t/anno**;

e) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata "Planimetria area messa in riserva R13" allegata alla nota prot. ArpaE n. 200881 in data 12/11/2025;"

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. det-amb 1755 del 07/04/2022, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 2054 del 22/04/2022, (rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 67, acclarato al prot. n. 2657 del 10/05/2022), aggiornata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 4155 del 18/07/2025, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda", per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 67, acclarato al prot. n. 2657 del 10/05/2022;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.